**ATTENZIONE**

Regole di comportamento indicate dalla Consulting Services snc per gli assicurati o assicurandi di polizze RC Professionali (di qualsiasi Compagnia di Assicurazione).

1. Nella compilazione del questionario assuntivo, si raccomanda di porre attenzione alla richiesta di sinistri pregressi o circostanze conosciute. Tutti i questionari riportano la non risarcibilità di un danno (pregresso o nuovo) se l’assicurato ha omesso di dichiarare sinistri o circostanze pregresse anche se queste sono state denunciate a precedenti Assicuratori. Diffidare di Intermediari che consigliassero di non farlo. Nel caso di non risarcibilità per omissione di reclami, l’Intermediario disonesto non ammetterà mai di averlo consigliato a non dichiarare tale eventi.

Per i sinistri pregressi si fa riferimento agli ultimi 3 o 5 anni, per le circostanze non esiste tale limite.

1. Denunciare entro i termini previsti in polizza, ogni richiesta di danni o circostanza che potrebbe dare origine ad una futura richiesta danni. Attenzione, gli artt. 1892-1893-1894 del c.c. affermano che L’assicuratore non è tenuto a risarcire i danni derivanti da circostanze o reclami omessi all’assicuratore, che sia prima della stipula della polizza (punto 1) o del suo rinnovo per dolo o colpa grave.
2. La polizza professionale non copre reclami già presentati dall’assicurato prima della data di effetto della polizza, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedenti assicuratori
3. L’assicurato non dovrà riconoscere a terzi sue responsabilità a terzi, nè tantomeno in conciliazione, se non preventivamente autorizzato dall’assicuratore
4. Ogni spesa di difesa deve essere preventivamente autorizzata dall’assicuratore (RC Professionale e Tutela legale)
5. Si consiglia sempre di stipulare una polizza tutela legale, preferibilmente con diverso Assicuratore. Attenzione le polizze tutela legale, di solito, non hanno la retroattività o comunque limitata nel tempo, e in quest’ultimo caso, valida solo per alcuni eventi.
6. Il rischio solidale, dolo e colpa grave è accertato solo in fase giudiziale, non in una fase stragiudiziale.
7. Nel momento in cui cessa l’attività professionale, l’assicurato deve muoversi immediatamente per richiedere l’attivazione della postuma (a seconda della Compagnia Assicuratrice i termini possono essere 30, 60 o 90 giorni dal termine del periodo di assicurazione, o addirittura prima della scadenza della polizza, passato tale limite non è più possibile attivarla!!
8. Accertarsi che la polizza abbia sempre le seguenti caratteristiche:
9. Retroattività illimitata o pari agli anni di attività professionale
10. Copertura colpa lieve e grave (solo per i liberi professionisti)
11. Copertura del rischio solidale esteso (verso chiunque)
12. Copertura della continuos cover (soprattutto se la polizza è a non rinnovo tacito, o rinnovo tacito condizionato), non averla, pone sull’assicurato una maggiore attenzione ai punti 1 e 2 di questo documento.
13. Applicare in polizza una franchigia e non scoperti tipo del 10% del danno, magari senza limite massimo.
14. Polizze all risks – attenzione alle esclusioni ed al richiamo di attività di cui necessitò abilitazione specifica. Le all risks non sono mai pure.

Polizze a rischi nominati – attenzione alle esclusioni, e alle garanzie descritte se non richiamate farsele includere con appendici in polizza. Per queste polizze è essenziale verificare attentamente tutte le attività che il professionista effettua o potrebbe effettuare, per questo motivo sono polizze normalmente sconsigliate.